

COMUNE DI CASALBORDINO
(PROVINCIA DI CHIETI)
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

(Art. 4 Legge 7 marzo 1986 Nr.65)

Capo I - Norme generali

Art.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, previsto specificatamente dall'art.4 della Legge 7 marzo 1986, n° 65 - nonché dall'art.5 della Legge 142/1990, ha per oggetto la disciplina per l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale nell'intero territorio amministrativo del Comune di Casalbordino e comprende: la polizia urbana, rurale, forestale, amministrativa, edilizia, commerciale, sanitaria, tributaria, veterinaria, mortuaria ed ogni altra attività di polizia nelle materia di competenza propria dei comuni nonché in quelle delegate, così come previsto dalla Legge 7 Marzo 1986 n° 65 "Legge quadro sulla Polizia Municipale" e della Legge Regionale 20 novembre 2013 N°42 "Norme in materia di Polizia Amministrativa Locale e modifica alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012", e da altre eventualmente emanate od emananti in materia.

Art.2

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Ai sensi dell'Art. 1 della Legge 7 marzo 1986, n°65 ed in attuazione della Legge Regionale n° 42/2013, è istituito il servizio di Polizia Locale del Comune di Casalbordino che viene disciplinato nella sua organizzazione e funzionamento dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Per la gestione associata del servizio tra più Comuni, potranno essere costituite, o confermate, convenzioni o consorzi ai sensi degli artt. 24 e 25 della Legge 08 giugno 1990, n°142.

Art.3

DISPOSIZIONI GENERALI E DI RINVIO

Al personale della Polizia Locale si applicano le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune contenute nel regolamento organico dell'ente ed in quello degli uffici e dei servizi nonché negli accordi di comparto emanati e da emanare, in esecuzione alla Legge 29 marzo 1983 n° 93, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n° 29, modificato ed integrato dai Decreti Legislativi 31 marzo 1998 n° 80 e 112, fatte salve quelle particolari definite nel presente regolamento e, per quanto in esso non previsto, nella Legge 7 marzo 1986 n° 65 e Legge Regionale 20 novembre 2013 n. 42.

Art.4

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - NORME GENERALI DI CONDOTTA

Il personale della Polizia Locale deve avere, in servizio, un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione e del servizio.

Il personale della Polizia Locale tenuto al rispetto ed alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti.

Nello svolgimento delle succitate funzioni devono perseguirsi criteri di massima efficienza e di uniformità, tenuto conto delle specifiche esigenze.

Detto personale, proprio per la peculiarità dei compiti e funzioni ad esso attribuiti dalla Legge, deve tenere costantemente e ovunque contegno e modi corretti anche quando si trova fuori dal servizio e mantenere il segreto circa gli affari trattati o i fatti di cui siano venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio.

Art. 5

ATTRIBUZIONI E DOVERI

I distacchi ed i comandi del personale appartenente alla Polizia Locale sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 4/2° comma della Legge 7 marzo 1986 n° 65.

Il personale di cui sopra è tenuto ad osservare ed assolvere con ogni cura ed assiduità i doveri d'ufficio e di servizio, con sicura conoscenza e sotto la stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e direttive ricevute sempre che le stesse non costituiscano violazione a Leggi e Regolamenti.

Collaborano fra loro e si sostituiscono a vicenda in caso di assenza o di impedimento, in modo da assicurare sempre un servizio ottimale.

Indipendentemente dai corsi di istruzione alla cui partecipazione possono essere autorizzati dal Responsabile dell'Area, essi devono curare il proprio perfezionamento, in modo da essere sempre in grado di osservare e far osservare le norme e le disposizioni di legge e regolamenti.

Art. 6

FUNZIONI

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

- a) funzioni di Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale;
- b) funzioni di Polizia Amministrativa in relazione alle funzioni delegate ai Comuni con il D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616 in attuazione della legge 22 luglio 1975 n° 382 e di quelle delegate con il D.L.vo n° 112/98;
- c) funzioni di Polizia Giudiziaria, rivestendo a tal fine le qualifiche indicate dall'art. 57 del Codice di Procedura Penale, in relazione alla qualifica funzionale di inquadramento posseduta ed alla responsabilità del servizio;
- d) servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del Codice della strada approvato con il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e relativo Regolamento di Esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento così come previsto dall'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n° 65; a tal fine il Sindaco chiede specificatamente al Prefetto il riconoscimento da parte di questi, per il personale in questione, della qualifica di agente di pubblica sicurezza previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:
 - 1° godimento dei diritti civili e politici;
 - 2° non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
 - 3° non essere stato espulso dalle Forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

Art. 7

FUNZIONI DEL SINDACO E DIPENDENZA GERARCHICA DEL SERVIZIO

Il servizio di Polizia Locale è alle dirette dipendenze funzionali ed amministrative del Sindaco o di un Assessore da lui delegato che, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2 della L.65/1986, impartisce le direttive, con funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

La gerarchia tra il personale della Polizia Locale è determinata per ruoli ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 42/2013.

Il comando e la responsabilità del servizio è attribuita al Responsabile della stessa individuato nella figura apicale, che assume la qualifica di Comandante.

Le funzioni vicarie sono attribuite dal Responsabile del Servizio, individuandolo tra tutti gli addetti appartenenti al Servizio di polizia locale aventi il profilo professionale determinato nella categoria "D" ovvero, in mancanza, tra tutti gli addetti aventi il profilo professionale determinato nella categoria "C" ed in possesso delle necessarie capacità.

Capo 11° - Organizzazione del servizio

Art. 8

RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Allo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale di cui è titolare o delegato il Comune, sovrintende il Sindaco con facoltà di delegare, con apposito provvedimento, un Assessore in relazione al disposto dell'art.2 della L. 65/1986.

Ne consegue che il Responsabile del servizio di Polizia Locale risponde al Sindaco, o al suo delegato, dell'addestramento, della disciplina, dell'impiego tecnico-operativo e di tutti gli aspetti organizzativi del servizio, secondo le normali procedure amministrative previste, risponde, inoltre, delle risorse e degli obiettivi assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione.

Risponde direttamente all'Autorità competente di polizia giudiziaria, all'Autorità di Pubblica Sicurezza e di Polizia Stradale, rispettivamente per quanto concerne l'espletamento delle funzioni di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e di Polizia Stradale.

Art. 9

COORDINAMENTO DELL' ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE

Ove si rende necessario l'impiego degli Operatori della Polizia Locale in concorso con altri Enti Locali, con le Forze dell'Ordine o della Protezione Civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative attraverso la struttura gerarchica, sia per quanto attiene le modalità che i limiti dell'impiego, compatibilmente con le altre esigenze locali.

Nell'esercizio delle funzioni di agente o ufficiale di Polizia Giudiziaria e di Agente di Pubblica Sicurezza, il personale messo a disposizione dal Sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette Autorità ed il Sindaco, come previsto dall'art. 5- 4° comma della Legge 65/1986.

Art. 10

COMPITI E SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE

Gli addetti ai servizi di Polizia Locale, nell'ambito del territorio comunale, provvedono a:

- a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze ecc. emanate dallo Stato, dalla Regione, dal Comune e da altri Enti, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana, rurale, forestale, demaniale, stradale, edilizia, urbanistica, ambientale, commerciale, igienico-sanitaria, annonaria, veterinaria e mortuaria;
- b) svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art.5 della Legge 65/1986, nell'ambito e nei limiti delle proprie attribuzioni e nelle forme di legge;
- c) svolgere i compiti i cui alla Legge Regionale 20 novembre 2013 n.42;
- d) svolgere ogni altra funzione demandata o delegata ai Comuni in materia di Polizia Locale;

- e) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;
- f) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti dalla legge o regolamenti richiesti dalle competenti autorità;
- g) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell' Ente di appartenenza;
- h) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge e nell'ambito delle proprie attribuzioni. con le Forze di Polizia dello Stato o locali e della Protezione Civile;
- i) svolgere gli altri compiti ad essi demandati dai regolamenti previsti dalla legge;
- l) sorvegliare il patrimonio comunale ivi compreso quello delle Regole o altri Enti privati sulla base dei principi stabiliti nelle apposite Convenzioni, per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso.

In caso di urgenza e necessità tale personale dovrà corrispondere alle richieste dirette d'intervento anche se le stesse non hanno seguito la normale via gerarchica, ma non appena possibile devono darne notizia all'oro diretto superiore.

Art. 11

PROTEZIONE CIVILE

In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di Polizia Locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore, nel quadro dei provvedimenti regionali e provinciali.

Il Sindaco, sentiti gli organi cui è attribuita la competenza in materia, impartirà specifiche direttive che dovranno essere attuate dal personale dipendente.

Sarà assicurata, per lo scopo, la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico della Polizia Locale nonché l'aggiornamento del personale.

Capo III - Personale della Polizia Locale

Art. 12

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

La dotazione organica del Personale della Polizia Locale viene determinata dalla Giunta Comunale nell'ambito della dotazione complessiva dell'Ente in aderenza al programma triennale di fabbisogno di personale previsto dall'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997 n.449.

Troveranno sempre e comunque applicazione le norme di cui alla Legge 7 marzo 1986 n° 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale), della Legge Regionale 20 novembre 2013 n.42 nonché di quelle che saranno emanate in materia.

Art. 13

RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO ATTRIBUZIONI E DOVERI DEL PERSONALE

La responsabilità del servizio di Polizia Locale è attribuita al soggetto che istituzionalmente svolge detto servizio individuato nella figura apicale della stessa, il quale, nel rispetto dei principi contenuti nel presente Regolamento dispone l'organizzazione, l'addestramento, la disciplina nonché l'impiego tecnico-operativo degli appartenenti ed in particolare:

- dispone l'aggiornamento tecnico-professionale dei componenti l'Ufficio di Polizia Locale;
- dispone per l'espletamento dei servizi, sia ordinari che straordinari, diurni o notturni, in conformità degli indirizzi Politico - Programmatici del Sindaco o dell'Assessore delegato;
- cura il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria e con i Comandi delle varie Forze di Polizia dello Stato e locali;
- esprime pareri su progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano la circolazione stradale;

- segnala al Sindaco fatti e situazioni da valutare allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza dei servizi comunali;
- controlla il corretto utilizzo di tutti i mezzi e strumenti operativi, veicoli compresi, in dotazione dell'Ufficio o dei servizi per i quali sono stati destinati;
- assolve con cura e diligenza i doveri d'ufficio e di servizio, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute;
- collabora con l'Ufficio Tecnico per la sorveglianza e i rilievi in materia edilizia; impiega il personale dipendente a seconda dei requisiti e delle attitudini possedute e vigila a che tutti adempiano ai loro doveri secondo le direttive
- coordina i servizi e le operazioni di protezione civile demandate dalle Leggi e Regolamenti;
- fare in modo tale che il servizio diventi efficiente e funzionale.

Insieme al senso di disciplina verso i superiori e di cortesia fra loro, gli Agenti della Polizia Locale e il Responsabile devono tenere, costantemente, in pubblico, contegni, modi corretti ed urbani, al fine di ispirare fiducia e stima verso l'istituzione di appartenenza e ciò anche quando si trovano fuori servizio. Non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti le funzioni istituzionali della Polizia Locale. 6

Rimette, su richiesta del Sindaco, apposita dettagliata "Relazione sull'andamento del Servizio;

In assenza dello stesso Responsabile i compiti di cui al presente articolo competono al suo sostituto come identificato all'Art. 7 del presente e, per la revoca dell'incarico sia di Responsabile che di sostituto si applicano gli stessi principi del Regolamento Uffici e Servizi.

Art. 14

PARTECIPAZIONE AI CORSI DI QUALIFICAZIONE RIQUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO

Tutti i componenti del Servizio di Polizia Locale partecipano obbligatoriamente ai corsi di aggiornamento professionale che verranno istituiti dalla Regione, dall'Ente o da Istituti specializzati e finalizzati all'acquisizione di qualifiche e nozioni tecnico-professionali.

La formazione e l'aggiornamento professionale sono strumenti gestionali ed organizzativi e sono rivolti a garantire una professionalità volta soprattutto al raggiungimento degli obiettivi che eventualmente il Sindaco o suo delegato vorrà impartire come atto di indirizzo.

Art. 15

LAVORO STRAORDINARIO E LAVORO FESTIVO

Quando le esigenze di servizio lo richiedono, l'appartenente all'Ufficio di Polizia Locale è tenuto a svolgere lavoro straordinario, salvo che ne sia esonerato per giustificati motivi.

A tal fine la Giunta Comunale dovrà, entro il mese di Gennaio di ogni anno, deliberare l'autorizzazione per l'esercizio di detto strumento di lavoro garantendone la copertura finanziaria.

Per eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali viene comunque fatto obbligo al personale in questione di fronteggiare le situazioni verificatesi anche in assenza di specifico atto deliberativo-autorizzativo al ricorso del lavoro straordinario;

In entrambe le ipotesi il Responsabile dell'Area Finanziaria provvederà con propria determinazione alla liquidazione trimestralmente.

In caso sia necessario od opportuno effettuare lavoro in occasione di giornate festive, in coincidenza con la giornata di riposo settimanale, la liquidazione prevista per lo svolgimento di lavoro (sia ordinario che straordinario) dovrà essere effettuata nel rispetto delle scadenze sopra indicate e costituisce titolo per usufruire del riposo compensativo da fruirsi il giorno antecedente o susseguente alla giornata festiva lavorata, salvo esigenze di servizio e comunque non oltre il bimestre successivo.

Nel caso in cui il lavoro svolto nella giornata festiva non coincida con la giornata di riposo settimanale deve essere corrisposta la liquidazione, entro i termini di cui sopra, prevista per il lavoro festivo oppure, a domanda dell'interessato, concesso il recupero compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze d'Ufficio, entro il bimestre successivo.

Il ricorso al lavoro straordinario non è consentito per esigenze di servizio preventivamente programmabili all'interno dell'orario ordinario settimanale.

Il Responsabile dell'Area nella predisposizione dei servizi extra avrà cura di comunicare a singoli interessati orari e modalità circa l'espletamento degli stessi riportandolo sul memoriale.

Art. 16

PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'Amministrazione Comunale destinerà annualmente una quota non inferiore al 10% dei proventi delle Sanzioni Amministrative pecuniarie di cui all' Art.208 del Codice della Strada per:

- acquisto di veicoli, sistemi informatici e quant'altro necessari per il miglioramento e potenziamento del servizio;
- acquisto divise, accessori di abbigliamento/equipaggiamento e quant'altro si renda necessario per un servizio ottimale, visibile e sicuro per chi opera sulla strada;

Capo IV - Uniforme ed armamento della Polizia Locale

Art. 17

OBBLIGO USO E CONSERVAZIONE DELL'UNIFORME

Durante il servizio, agli addetti al servizio di Polizia Locale, è fatto obbligo di vestire l'uniforme completa, nella foggia e con i distintivi prescritti ed indicati dalla regolamentazione regionale.

L'uniforme deve essere sempre conservata con la massima cura, mantenuta costantemente pulita ed in perfetto ordine.

E' tassativamente vietato indossare indumenti o distintivi che non siano di prescrizione e di disporre qualsiasi modificazione all'uniforme.

Art. 18

SERVIZI IN ABITO CIVILE

Il personale della Polizia Locale durante il servizio di istituto è tenuto ad indossare l'uniforme.

Per particolari servizi detto personale della polizia locale può essere dispensato dal vestire l'uniforme dal Sindaco, Suo delegato o Responsabile del Servizio.

Il personale autorizzato a svolgere il servizio in abito civile nel momento in cui debba far conoscere la propria qualità, deve esibire la placca di riconoscimento e la tessera.

Art. 19

PLACCA E TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

Al personale della Polizia Locale è rilasciata una tessera di riconoscimento secondo quanto previsto dalla regolamentazione regionale.

Detta tessera, oltre che contenere i dati previsti dalla normativa vigente, dovrà riportare gli estremi del provvedimento prefettizio, se rilasciato, della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma della qualifica e:

- deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa;
- deve essere ritirata in caso di sospensione dal servizio;
- deve essere conservata con diligente cura con obbligo di denunciare, prontamente, l'eventuale smarrimento o sottrazione;
- deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo, come pure quando la tessera si sia deteriorata o comunque non più rispondente ai requisiti di leggibilità o di riconoscimento della fotografia applicatavi;

deve essere portata sempre al seguito sia nello svolgimento del servizio in uniforme che in abito civile.

Il personale collocato in quiescenza può chiedere di trattenere la tessera, sulla quale verrà, a cura dell'Ufficio, annotata la cessazione del servizio e la data relativa.

Al personale della Polizia Locale vengono assegnati dei distintivi da porre sulle uniformi con le caratteristiche stabilite dalla regolamentazione regionale.

Gli Agenti hanno facoltà di portarsi al seguito, anche fuori dell'orario di servizio, sia la placca che la tessera di riconoscimento.

Art. 20

CURA DELLA PERSONA E DELL'UNIFORME

L'appartenente alla Polizia Locale deve indossare l'uniforme con proprietà, dignità e decoro. La cura della persona e l'assetto formale devono essere tali da consentire un uso appropriato dell'uniforme e dell'equipaggiamento.

In particolare il personale della Polizia Locale deve avere cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta.

Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché l'uso dei cosmetici da trucco, per quanto riguarda il personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.

E' vietato variare la foggia dell'uniforme.

E' vietato alterare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascuna divisa.

Fuori servizio è fatto divieto di indossare la divisa in luoghi e circostanze che possono comunque infirmare il prestigio ed il decoro dell'Amministrazione.

Nelle circostanze in cui si indossa l'abito civile e fuori servizio non si possono indossare effetti od altri oggetti costituenti parte della divisa.

Art. 21

MEZZI IN DOTAZIONE

Ai mezzi di trasporto e ai mezzi operativi in dotazione agli appartenenti alla Polizia Locale saranno applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti dalla regolamentazione regionale.

La Polizia Locale sarà dotata degli automezzi e mezzi operativi necessari per l'espletamento sia dei servizi di vigilanza stradale che di quelli ambientali che potranno essere utilizzati esclusivamente dai Vigili per i servizi loro demandati.

L'utilizzo di detti mezzi dovrà trovare riscontro su apposito "blocco" ove saranno annotati ora di inizio e termine dell'utilizzo, chilometri percorsi e motivo del servizio.

Per raggiungere il luogo di lavoro con l'utilizzo degli automezzi si dovrà percorrere il tragitto più breve.

In attesa della dotazione dell'apposita patente speciale di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 Nr.285 "NUOVO CODICE DELLA STRADA" e Relativo Regolamento di Esecuzione, per chi fa uso della propria patente di guida, l'Amministrazione Comunale provvederà a fornire copertura assicurativa per eventuali danni fisici procurati a terzi.

Art. 22

OBBLIGO DEL SALUTO

Al personale della Polizia Locale, quando indossa l'uniforme, è fatto obbligo del saluto:

a) del tipo militare.

alla Bandiera Italiana in occasione di ricorrenze civili e/o militari in occasione dei cortei funebri;

in occasione dei cortei funebri;

b) del tipo civile:

- agli Amministratori comunali, alle Autorità civili, militari e religiose.
- a tutte le persone che durante il servizio esterno sono fermate o contattate per esigenze di servizio o a coloro che si rivolgono all'Agente per informazioni o chiarimenti;

E' dispensato dal saluto il personale a bordo dei veicoli, servizio di scorta alla Bandiera e al Gonfalone.

Art. 23

MASSA VESTIARIO

La fornitura della massa vestiario, dei distintivi ecc., al personale della Polizia Locale troverà specifica disciplina in apposito regolamento interno da adottarsi da parte della Giunta Comunale per la dotazione della massa vestiario, da approvarsi conformemente ai contenuti della regolamentazione regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 24

ENCOMI - ELOGI E RICONOSCIMENTI

Agli addetti al servizio di Polizia Locale verranno attribuiti gli eventuali riconoscimenti, anche di grado, stabiliti dalle Leggi in materia, mediante Deliberazioni da assumersi da parte della Giunta Comunale o da parte del Responsabile.

Inoltre, gli appartenenti al servizio di Polizia Locale che si siano distinti per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere premiati, avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:

- a) elogio scritto del Sindaco o del Responsabile;
- b) encomio solenne deliberato dal Consiglio Comunale;
- c) proposta di una ricompensa al valore civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.

Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valore civile, comportano la citazione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale susseguente e sono registrati nello stato di servizio dell'interessato.

Art. 25

VIGILANZA AMBIENTALE

Il servizio di Vigilanza ambientale sarà garantito dall'Agente di Polizia Locale con funzioni di "Guardia Campestre" il quale si occuperà prevalentemente dei compiti connessi a tale incarico-qualifica.

Detto Agente potrà essere impiegato saltuariamente per i servizi di vigilanza urbana o ad essi connessi solo quando l'attività di vigilanza ambientale custodia, a giudizio del Responsabile del Servizio, non è necessaria così come i Vigili, in assenza del titolare potranno essere impiegati per sopperire alla copertura di servizi ambientali urgenti.

Capo V - Missioni ed operazioni esterne, distacchi e comandi temporanei

Art. 26

MISSIONI, OPERAZIONI ESTERNE E COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

Le missioni esterne al territorio comunale sono consentite per soli fini di collegamento e di rappresentanza.

Le operazioni esterne di polizia, di iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale così come previsto dall'art.4 della Legge 7 marzo 1986 n °65.

Le missioni esterne per il soccorso in caso di calamità e disastri e la collaborazione professionale per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse nel rispetto degli accordi prestabiliti e sempre nel rispetto dei principi della Legge N°65/86.

Durante i periodi di maggior flusso turistico ed in altre situazioni di emergenza, al fine di far fronte al notevole aumento del traffico automobilistico ed ai problemi connessi alla presenza dei turisti, il Servizio di Polizia Locale potrà essere integrato con un contingente di Agenti di altri Corpi o servizi di Polizia Locale di altri Comuni nel rispetto dei principi della Legge 7 marzo 1986 n°65, con assunzione a tempo determinato o con dei "Vigili di Leva" in base a quanto previsto da recente normativa in materia.

Art. 27

DISTACCHI E COMANDI TEMPORANEI

In conformità alle norme del presente Regolamento nonché di quello organico, il personale assegnato al servizio di Polizia Locale può essere distaccato o comandato temporaneamente a svolgere le funzioni di Polizia Locale sul territorio di altri Comuni.

Del comando dovrà essere data preventiva comunicazione al Prefetto di questa Provincia.

Nei casi di distacco e di comando viene automaticamente mutata la primitiva dipendenza gerarchica degli operatori, mentre viene conservata la dipendenza dall'Ente di appartenenza per quanto riguarda i rapporti economici.

Art. 28

PROCEDURA PER I DISTACCHI E COMANDI TEMPORANEI

I distacchi e comandi temporanei del personale della Polizia Locale presso altri Comuni saranno disposti previo avviso alle Organizzazioni Sindacali di categoria con deliberazione della Giunta Comunale.

Con la citata deliberazione dovranno essere indicati:

- le ragioni del distacco o comando;
- le generalità dei dipendenti comandati;
- la modalità di rimborso o di compensazione degli oneri diretti o riflessivi;
- la durata del distacco o comando;
- l'indicazione se, ai comandati, spetta, oltre al rimborso delle spese vive e documentate, anche l'eventuale indennità di missione che, comunque, faranno carico all'Ente presso cui avviene il comando nel rispetto dell'art. 4 della Legge 65/86 nonché dalle disposizioni in materia di trattamento economico.
- l'indicazione che l'onere finanziario farà carico all'Ente nel quale il personale è comandato.

I distacchi e i comandi per il personale appartenente alla Polizia Locale sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni proprie del servizio e purché la disciplina rimanga quella dell'Organizzazione di appartenenza ai sensi dell'art, 4 - 2° comma della Legge 7 marzo 1986 n. 65.

Capo VI - Disposizioni finali

Art. 29

ACCERTAMENTI SANITARI

Gli appartenenti alla Polizia Locale dovranno essere sottoposti, a spese dell'Amministrazione Comunale, a visite mediche periodiche con cadenza annuale con particolare riferimento all'accertamento per la prevenzione di patologie professionali.

Art. 30

VIOLAZIONI

L'inosservanza, le inadempienze e le violazioni, a quanto prescritto nel presente Regolamento, sono considerate mancanze disciplinari e saranno punite a termine di legge.

Art. 31

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 25 della Legge 27 dicembre 1985 n° 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Art. 32

COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, che costituisce norma integrativa e modificata del Regolamento degli Uffici e dei Servizi nonché di quello Organico del Personale Comunale, annulla il precedente regolamento del Corpo di Polizia Locale nonché tutti gli atti in precedenza adottati dall'Amministrazione Comunale che sono in contrasto con il presente.

Al fine di corrispondere al disposto dell'art. 4 - 2° comma della Legge 7 marzo 1986 n°65, sarà comunicato al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo così come disposto dal successivo art. 11.

Art. 33

RIFERIMENTO A LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le norme di cui: alla Legge 7 marzo 1986, n°65;

- alle norme della Regione Abruzzo in materia di Polizia Locale di cui alla Legge Regionale 20 novembre 2013, n.42;
- allo Statuto Comunale ed al Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- al Decreto di nomina a Responsabile del Servizio di Polizia Locale;
- ad altre fonti normative che eventualmente saranno adottate dallo Stato o dalla Regione in materia di Polizia Locale.

Art. 34

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni normative del presente regolamento trovano applicazione sempreché non in contrasto con la normativa di cui al comma 1 dell'art. 30 della L.R. 42/2013, in attesa dell'approvazione delle disposizioni normative di cui al comma 2 dell'art. 30 della L.R. 42/2013.

Art. 35

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore immediatamente all'atto della sua deliberazione.